

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 10, D.L. 18.10.2012, N. 179 CONVERTITO IN LEGGE 17.12.2012, N. 221

L'accesso e l'utilizzo di questo sito web comportano l'accettazione integrale e incondizionata di tutte le presenti Condizioni dell'Accordo di Collaborazione, senza eccezione alcuna, da parte Sua, ivi comprese quelle ex artt. 1341 e 1342 da Lei approvate separatamente.

L'accettazione fa sorgere, pertanto, un contratto (di seguito il "Contratto") ai sensi e per gli effetti dell'art. 1321 del Codice civile fra Lei e Chiarezza Société par Actions Simplifiée (à associé unique) – Filiale Italiana (di seguito "Chiarezza") e, conseguentemente, un complesso di obblighi giuridicamente vincolanti.

Premesso che:

- a) Chiarezza gestisce – essendone titolare - un sito internet www.chiarezza.it, (d'ora in avanti anche il "Sito") tramite il quale gli utenti possono visualizzare e comparare preventivi relativi a determinati prodotti assicurativi, tra loro omogenei, proposti da alcune tra le più rappresentative imprese di assicurazione;
- b) Lei è un Broker con poteri di firma del presente accordo, interessato all'operatività di Chiarezza;
- c) l'art. 22, comma 10, D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito in Legge 17.12.2012, n. 221 (definito di seguito il "Decreto"), ha stabilito che gli intermediari assicurativi di cui al comma 2 lettere A), B), D), dell'art. 109 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché quelli inseriti nell'elenco annesso al RUI ex art. 33, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività;
- d) è intenzione di Chiarezza e Sua (di seguito le "Parti") instaurare un rapporto di collaborazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 10, D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati, allo scopo di sviluppare la propria attività di intermediazione assicurativa ed ampliare l'offerta di prodotti alla propria clientela;
- e) Le Parti dichiarano di essere dotate delle necessarie competenze tecniche e delle procedure di *compliance* necessarie per l'esercizio dell'attività di intermediazione, nonché di avere la capacità di instaurare rapporti di collaborazione di cui al punto d) che precede.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione e ad esse le Parti riconoscono valore essenziale.

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini del presente accordo di reciproca collaborazione, si intende:

- 1) per "intermediario emittente del contratto di assicurazione" (anche "intermediario emittente"): Chiarezza, attraverso la cui piattaforma telematica viene intermediata la stipula di un contratto di assicurazione, su proposta dell'intermediario proponente, con i clienti di quest'ultimo;
- 2) per "intermediario proponente del contratto di assicurazione" (anche "intermediario proponente"): il Broker, che propone all'intermediario emittente la stipula di contratti assicurativi con suoi clienti, in forza del presente accordo.

Art. 3 (Finalità)

Con il presente accordo, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni della reciproca collaborazione, salva la possibilità per ciascuna di esse di promuovere liberamente accordi di collaborazione con altri intermediari iscritti nelle Sezioni A, B e D del RUI o nell'Elenco annesso al RUI ex art. 33, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, ai sensi della ridetta normativa.

Art. 4 (Oggetto)

Le Parti, in ottemperanza ai precetti indicati dalla disciplina primaria e regolamentare vigente, potranno svolgere la propria attività di intermediazione assicurativa anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati.

In particolare, in relazione ai prodotti assicurativi intermediati, le Parti potranno offrire alla propria clientela i seguenti servizi:

- a) consegna al potenziale cliente della preventivazione personalizzata effettuata sul Sito;
- b) assistenza al perfezionamento e alla conclusione dei relativi contratti con la consegna della documentazione contrattuale e informativa dovuta ai sensi di norme di legge o regolamentari.

Si precisa – con riguardo a Chiarezza - che essa opera in linea con le indicazioni rese dall'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni all'esito dell'Indagine sui Siti comparativi nel mercato assicurativo del novembre 2014".

Art. 5 (Modalità di svolgimento dell'incarico e obbligazioni delle Parti)

A) Obblighi di informativa precontrattuale

L'intermediario proponente, nello svolgimento di quanto previsto dal presente accordo, dovrà, prima di assistere un proprio Cliente nell'utilizzo del Sito, consegnare:

- i. copia del documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento ISVAP n. 5/2006, conforme all'allegato 7A al Regolamento stesso; nel caso in cui l'offerta intermediativa avvenga all'interno dei locali dell'intermediario suindicato, detto documento, stampato con caratteri tipografici di particolare evidenza e collocato in posizione visibile al pubblico, può essere affisso nei propri locali, potendosi ritenere in tal modo assolto l'obbligo di consegna;
- ii. copia del documento conforme al modello di cui all'allegato 7B al Regolamento ISVAP n. 5/2006, a condizione che detto modello non sia stato già consegnato in occasione di precedenti contratti/rinnovi e lo stesso non riporti modifiche;
- iii. tutta la documentazione di legge pertinente – ove non debba essere consegnata direttamente dall'Impresa Assicurativa di cui venga intermediato il prodotto;
- iv. originale della dichiarazione di avvenuta consegna delle informative precontrattuali previste dalla disciplina vigente sottoscritta dal contraente; oppure
- v. documentazione comprovante l'avvenuto invio delle informative precontrattuali all'indirizzo *e-mail* fornito dal contraente, unitamente alla documentazione inerente al consenso del contraente a ricevere dette informative.

B) Obblighi di adeguatezza

L'intermediario proponente, nello svolgimento di quanto previsto dal presente accordo, dovrà, prima di assistere un proprio Cliente nell'utilizzo del Sito, acquisire da lui ogni informazione utile al fine della valutazione di adeguatezza del contratto proposto, in relazione alle esigenze assicurative;



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 10, D.L. 18.10.2012, N. 179
CONVERTITO IN LEGGE 17.12.2012, N. 221

Qualora il Cliente si rifiuti di fornire le informazioni richieste, egli avrà l'obbligo di avvertire il medesimo del fatto che il rifiuto pregiudica la possibilità di individuare il contratto adeguato e di raccogliere apposita dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti tale rifiuto.

C) Obblighi di riservatezza, correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità

Le Parti, nello svolgimento di quanto previsto dal presente accordo, dovranno reciprocamente:

- i. rispettare gli obblighi di riservatezza rispetto alle informazioni acquisite dai Clienti previsti dall'art. 47 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché i doveri di correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità di cui all'art. 47 comma 1 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, ivi compreso il dovere di agire senza arrecare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati;
- ii. mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, la documentazione (in formato cartaceo ed elettronico) e le notizie connesse alle rispettive attività di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo, così come quelle relative alla rispettiva organizzazione;

D) Obblighi di assunzione e di gestione dei contratti

Il Broker, ai fini del corretto svolgimento di quanto previsto dal presente accordo, garantisce:

- i. che opererà sempre con una copertura per la responsabilità civile che abbia i requisiti di cui agli artt. 110 comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private e 11 del Regolamento Isvap 5/2006;
- ii. che ottempererà alle norme relative alle procedure telematiche per la preventivazione sul Sito che verranno fornite dall'intermediario emittente;
- iii. che fornirà ai propri clienti una corretta e completa informativa in merito alla circostanza che la proposta del contratto assicurativo avviene nel contesto della facoltà di operare in regime di libera collaborazione così come disciplinato attraverso il presente accordo, comunicando ai clienti l'esatta identità nonché gli estremi di iscrizione al RUI dell'altra parte ed il ruolo svolto da ciascun intermediario, nonché le ulteriori informazioni utili in relazione al contratto proposto ed intermediato;
- iv. che ha adottato formalmente una politica di gestione dei reclami dedotta in un documento scritto e soggetta a revisione annuale ai sensi dell'articolo 10 *bis* del Regolamento Isvap 24/2008; ;
- v. che gestirà i reclami ricevuti ai sensi di quanto prescritto in materia dall'art. 10 *quater* del Regolamento Isvap 24/2008;
- vi. che in caso di reclami concernenti il rapporto di collaborazione qui dedotta si adegnerà alla procedura dedotta all'art. 10 *quaterdecies* del Regolamento Isvap 24/2008 e informerà tempestivamente Chiarezza entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla ricezione dei reclami stessi, collaborando proattivamente con quest'ultima per la gestione di essi;
- vii. rendere noto il contenuto del presente accordo ai rispettivi addetti all'attività dell'intermediazione che operino all'interno e all'esterno dei locali.

Art. 6 (Polizza di R.C. Professionale)

Il Broker dichiara di aver stipulato polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale in conformità alle previsioni dell'art. 110, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private estesa ai rapporti di reciproca collaborazione e si impegna a mantenere efficace la copertura ivi prevista per tutto il periodo di durata della collaborazione.

Art. 7 (Responsabilità)

Ai sensi dell'art. 22, comma 11, D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, le Parti risponderanno in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

Atteso quanto sopra, resta inteso che la parte che pone in essere le attività previste dall'art. 4 nei confronti dei propri clienti, è responsabile nei confronti dell'altra parte e di terzi:

- i. della corretta ottemperanza agli obblighi previsti dagli artt. da 47 a 54 *bis* del Reg. ISVAP n. 5/2006 (correttezza e diligenza, mezzi di pagamento, conflitti di interesse, informativa precontrattuale, adeguatezza dei contratti offerti, separazione patrimoniale);
- ii. della correttezza dei dati raccolti, della loro trasmissione all'altra parte, della regolarità e completezza della documentazione.

Art. 8 (Pagamento dei premi)

I premi dei contratti assicurativi dovranno essere pagati dai clienti direttamente alle Compagnie prescelte all'esito della mera preventivazione effettuata dall'Intermediario proponente.

Art. 9 (Poteri rappresentativi)

Ciascuna parte agirà senza alcun potere di rappresentanza dell'altra parte, né dell'impresa/e preponente/i di quest'ultima.

L'intermediario proponente non assume alcun diritto od obbligo nei confronti sia della/e impresa/e mandante/i, sia dei dipendenti/collaboratori dell'altra parte, i quali restano in via esclusiva in capo a Chiarezza, titolare di detti rapporti.

Art. 10 (Pubblicità e segni distintivi)

Nelle comunicazioni di natura commerciale con il pubblico (quali messaggi pubblicitari e insegne) l'intermediario proponente s'impegna a non utilizzare il marchio dell'impresa mandante dell'intermediario emittente. La denominazione di tale impresa potrà essere utilizzata dall'intermediario proponente allo scopo di informare la clientela circa il contenuto del rapporto di collaborazione con l'intermediario emittente, evitando in ogni caso comunicazioni che possano ingenerare confusione con i marchi e le denominazioni delle imprese per le quali la parte proponente opera in qualità di Broker.

Art. 11 (Formazione e aggiornamento professionale)

Le Parti si impegnano a darsi reciproco supporto formativo e di aggiornamento circa i prodotti intermediati e quelli di nuova emissione. Resta a carico del Broker ogni altro adempimento relativo agli obblighi di aggiornamento ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) del Regolamento Ivass 6/2014;

Art. 12 (Compensi provvigionali)

Chiarezza, in relazione ai contratti perfezionati per il tramite del Sito, si impegna ad erogare la quota parte dei compensi provvigionali maturati così come esposti all'utente sul Sito.

Si precisa che il diritto alla percezione di detto compenso maturerà solo ed esclusivamente quando Chiarezza avrà conferma dell'avvenuta stipula del contratto assicurativo da parte delle Compagnie con le quali opera e comunque non oltre 90 (novanta) giorni da detto termine.



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 10, D.L. 18.10.2012, N. 179
CONVERTITO IN LEGGE 17.12.2012, N. 221

È espressamente previsto fra le Parti che, in caso di scioglimento per ogni e qualunque causa del presente accordo, Chiarezza NON sarà più tenuta a corrispondere i suddetti importi.

Art. 13 (Durata e recesso)

Il presente accordo di collaborazione è a tempo indeterminato e ciascuna parte è libera di recedere con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare all'altra parte:

- i. il Broker potrà inviare a Chiarezza raccomandata A/R o PEC
- ii. Chiarezza potrà inviare al Broker una email all'indirizzo utilizzato per accedere alla piattaforma

L'esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente accordo.

Art. 14 (Clausola risolutiva espressa)

Le Parti concordano che, in caso di inadempimento di una delle obbligazioni qui sotto specificate, l'altra parte potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per effetto della comunicazione effettuata con raccomandata A.R. o PEC recante la specifica imputazione dell'inadempimento e la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola:

- i. violazione degli obblighi di cui all'art. 5 (Modalità di svolgimento dell'incarico e obbligazioni delle Parti);
- ii. violazione degli obblighi di cui all'art.6 (Polizza R.C. Professionale);
- iii. violazione degli obblighi di cui all'art. 15 (Trattamento di dati personali);
- iv. violazione degli obblighi di cui all'art. 18 (Pattuizione di non concorrenza).

In ogni caso di cessazione del presente accordo, ciascuna parte è obbligata a restituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione, tutto il materiale di pertinenza di quest'ultima in suo possesso.

Resta inteso che la risoluzione del presente accordo non darà luogo ad alcun diritto ad indennità, risarcimenti o rimborsi di qualsivoglia natura di una parte nei confronti dell'altra, salvo che la stessa avvenga per inadempimento dell'accordo stesso e fatti salvi i reciproci diritti di regresso nel caso di inadempimento fatto valere da terzi.

Art. 15 (Trattamento dei dati personali)

Ciascuna delle Parti è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali dei propri clienti ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Ciascuna delle Parti, per effetto del presente accordo di collaborazione e della ridetta titolarità autonoma, si impegna:

- i. a non impedire lo svolgimento di attività commerciali e di iniziative promozionali nei confronti della clientela congiuntamente assistita;
- ii. ad osservare gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche in seguito a modifica e/o alla cessazione del rapporto di collaborazione;
- iii. a trattare i dati personali in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) solo ed esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo e a non divulgare, pubblicare o comunicare a terzi i predetti dati per fini diversi da quelli autorizzati, illeciti e/o contrari alla legge e a rispettare quanto previsto dalla disciplina sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003);

- iv. a riconoscere il diritto reciproco di interloquire con la clientela i cui acquisti di prodotti/servizi assicurativi siano stati oggetto dell'attività congiunta qui dedotta.

Art. 16 (Modifiche)

Ogni modifica apportata al presente accordo sarà ritenuta valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le Parti.

Art. 17 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell'altra parte, così come indicato nelle premesse, oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all'altra parte per iscritto.

Art. 18 (Pattuizione di non concorrenza)

Dalla data di cessazione degli effetti del presente accordo di collaborazione in parola, le Parti si obbligano, senza alcuna limitazione temporale a:

- i. non usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati dall'altra;
- ii. non diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività dell'altra, idonei a determinare il discredito;
- iii. non valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altra parte.

Art. 19 (Controversie)

Ogni e qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente accordo sarà devoluta al Tribunale di Milano.

Art. 20 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo di collaborazione, saranno applicabili le norme di legge, di contratto e regolamentari vigenti in materia. In particolare, il presente accordo di collaborazione si intenderà, ogniqualevolta possibile, integrato e completato da Regolamenti e/o Provvedimenti e/o Raccomandazioni eventualmente emanati dall'IVASS, impegnandosi le Parti a darvi piena attuazione o ad integrare l'accordo stesso con ogni previsione richiesta dall'eventuale normativa che dovesse essere successivamente adottata.

Letto e confermato.